



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

FLORE

Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

La mediazione obbligatoria a pagamento: profili di costituzionalità

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:

La mediazione obbligatoria a pagamento: profili di costituzionalità / R. Caponi. - In: JUDICIUM. - ISSN 2533-0632. - ELETTRONICO. - 0:(2011), pp. 0-0.

Availability:

The webpage <https://hdl.handle.net/2158/605105> of the repository was last updated on

Terms of use:

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

Publisher copyright claim:

La data sopra indicata si riferisce all'ultimo aggiornamento della scheda del Repository FloRe - The above-mentioned date refers to the last update of the record in the Institutional Repository FloRe

(Article begins on next page)

REMO CAPONI

La mediazione obbligatoria a pagamento: profili di costituzionalità

SOMMARIO : 1. *Prologo* 2. *Necessità di una fase sperimentale* 3. *Perché promuovere la mediazione* 4. *Questioni di legittimità costituzionale.*

1. – Con questo saggio proseguo il discorso avviato ormai da diversi anni sulle colonne del *Foro italiano* sul tema della conciliazione (oggi mediazione) delle controversie civili e commerciali ⁽¹⁾.

Il d. lgs. n. 28/2010 e il d. m. n. 180/2010 hanno costretto la mediazione, in un anno, a diventare un fenomeno conosciuto alla grande massa dei professionisti ed anche a molti cittadini ⁽²⁾. Si è verificata una grande accelerazione. Il panorama dei metodi di composizione delle controversie sta cambiando molto rapidamente. La penisola pullula ormai di organismi di conciliazione dai nomi fantasiosi e accattivanti, cui l'apparato giudiziario statale, attualmente, non può contrapporre altro se non la propria sostanziale inerzia rispetto ad un arretrato di cause che lo sta strangolando.

Apparentemente, si sta verificando anche una grande promozione culturale per mano legislativa, che capovolge un'idea incrollabile: il legislatore può ben poco se non si modificano gli abiti mentali della gente. Sembra che stia accadendo esattamente il contrario. Abbiamo predicato per decenni in seminari e incontri di studio che le ragioni dello scarso sviluppo in Italia dei metodi negoziali di composizione delle controversie dipende dalla scarsa conoscenza, da una mentalità litigiosa delle persone, da discipline e ruoli professionali che incentivano la promozione di processi. Abbiamo ripetuto che il cambiamento si sarebbe potuto osservare solo in quel lunghissimo arco di tempo in cui si verificano i mutamenti di mentalità.

Sembra che ci siamo sbagliati: quello che mancava era solo l'introduzione su larga scala della mediazione amministrata obbligatoria, dietro la corresponsione di un corrispettivo che tiene in piedi tutto il meccanismo, preceduta e accompagnata da corsi di formazione che costano molti soldi, ma hanno il pregio di trasformare in sole cinquanta ore i partecipanti in mediatori provetti, in grado di andare alla ricerca degli interessi delle parti, al di là della antiquata e litigiosa formulazione di una pretesa in termini giuridici.

Poi, noi studiosi universitari potremmo essere particolarmente contenti. Ci siamo rinchiusi per anni in biblioteche italiane e straniere a studiare temi raffinati e complicati, che arrivano sì e no ad interessare i venticinque lettori di manzoniana memoria, ma non interessano certo gli enti pubblici

⁽¹⁾ I contributi pubblicati in precedenza sono i seguenti: *La conciliazione stragiudiziale come metodo di ADR* («*Alternative Dispute Resolution*»), 2003, V, 165; *Giudice di pace e conciliazione in sede non contenziosa* (art. 322 c.p.c.), 2005, V, 193; *Delega in materia di conciliazione delle controversie*, 2009, V, 354; *La giustizia civile alla prova della mediazione (a proposito del d. leg. 4 marzo 2010 n. 28)*: *Quadro generale*, 2010, V, 89.

⁽²⁾ Fra i diversi libri già usciti sul tema, spicca *La Mediazione civile e commerciale*, a cura di C. Besso, Torino, 2010.

che dovrebbero finanziare la ricerca scientifica (anche perché si dice che non ci siano più denari). Invece, abbiamo imparato due o tre banalità sulla mediazione e ci chiamano a tenere corsi a pagamento in tutta la penisola, letteralmente da Trapani a Gorizia. Le nostre aule universitarie pullulano di professionisti ansiosi di imparare, che fanno le corse per iscriversi. I nostri dipartimenti acquisiscono qualche soldo, preziosissimo perché consente di finanziare in parte qualche assegno di ricerca per i giovani studiosi, che altrimenti non si potrebbe finanziare.

2. – Tutto bene dunque? Non credo. Quasi ci vien da desiderare che la nostra Corte costituzionale arrivi presto a «fischiare la fine della ricreazione». Sarebbe bello che fosse possibile adirla con ricorso diretto in via cautelare per chiedere la sospensione della legge, come accade opportunamente in altri paesi, proprio per impedire che l’impatto delle modificazioni organizzative e la difficoltà di fare «macchina indietro» entri per forza di cose nel delicato bilanciamento costituzionale ⁽³⁾.

Avremmo desiderato che si facesse una legge sottoposta a termine finale (rinnovabile), come si fa ormai in altri paesi. Una fase sperimentale attentamente sorvegliata, preceduta dalla individuazione di una serie ristretta e omogenea di controversie, da affidare a mediatori attentamente selezionati, che hanno frequentato un corso di formazione di almeno duecento ore di lezione. Una fase in cui si potesse verificare se (e quanto) è effettivamente vero che in alcune categorie di controversie la mediazione ha un valore aggiunto, pur rispetto alla risoluzione affidata ad una giustizia civile statale efficiente.

Non abbiamo alcun interesse a difendere lo *status quo*. Ma non vorremmo nemmeno che la giustizia civile statale vada del tutto allo sbando. Vorremmo che ci fosse una reazione di orgoglio di coloro che ancora credono in quest’ultima.

3. - Chi ha investito energie ormai da molti anni nello sviluppo equilibrato dei metodi di composizione stragiudiziale delle controversie non poteva che seguire con attenzione il movimento innescato dalla delega in materia di mediazione, contenuta nell’art. 60 l. n. 69/2009.

Adesso che la conciliazione è diventata un «fenomeno di massa», occorre ritornare a riflettere pacatamente sulle premesse fondamentali.

Perché promuovere la conciliazione? Se il presupposto è un giudizio di irrimediabile inefficienza della giustizia civile statale e il proposito è di «portare la soluzione delle controversie fuori dalle aule giudiziarie», come talvolta si sente dire in tono ideologico; se cioè la prospettiva è di collocare un tassello nel disegno della privatizzazione della giustizia civile, allora conviene francamente abbandonare la conciliazione alla sua deriva anteriore al d. lgs. n. 28/2010, piuttosto misera. Si parlava molto di conciliazione, ma si concludevano poche conciliazioni, tranne in settori di nicchia, come quello delle telecomunicazioni, che peraltro non occupa un posto strategico nello sviluppo

⁽³⁾ Cfr. A. GRAGNANI, *La cognizione cautelare nel processo costituzionale: l’esperienza del tribunale costituzionale federale tedesco*, in *Riv. dir. cost.*, 2005, 157; ID., *I poteri cautelari della Corte costituzionale e del Bundesverfassungsgericht* (2004), in www.forumcostituzionale.it

della conciliazione (più efficace in questo caso è l'azione di classe *ex art. 140 c. cons.*, seguita eventualmente da una conciliazione collettiva).

Nel rinunciare alla decisione del giudice statale ed all'applicazione di criteri decisori oggettivi e predeterminati, la composizione delle controversie per mezzo di un accordo conciliativo delle parti, assistito dall'opera del mediatore, non può rinunciare ad essere giusta, bensì deve perseguire questo obiettivo con gli strumenti contrattuali.

Quali sono gli strumenti della giustizia contrattuale? Non solo la possibilità di rimuovere gli effetti di un accordo conciliativo ingiusto, nei limiti in cui l'ingiustizia possa essere sanzionata dall'accoglimento di una impugnazione negoziale. Non solo la libertà riconosciuta alle parti di prevenire la formazione di un accordo ingiusto, allontanandosi efficacemente dal tavolo della negoziazione, potendo cioè invocare un rimedio effettivo dinanzi al giudice statale (perciò la promozione della conciliazione deve essere costantemente abbinata agli sforzi per migliorare l'efficienza della giustizia civile statale).

Giustizia contrattuale implica anche – in via di principio - la libertà precedente e fondamentale di sedersi al tavolo delle trattative perché così si vuole, non perché si è costretti ad obbedire ad un obbligo legislativo (art. 5 d. lgs. n. 28/2010). Vi è poi la ricorrente affermazione che il tentativo di mediazione può avere successo solo se è sostenuto da una reale volontà conciliativa e non se è svolto per ottemperare ad un obbligo. In questo caso esso si trasforma in un mero adempimento formale, che genera sì profitto per gli organismi preposti, ma che ritarda la definizione della controversia e sottrae energie allo svolgimento dei tentativi di mediazione seriamente intenzionati.

4. – Si tratta di un obbligo effettivamente incostituzionale, per così come è stato strutturato da questa legge? La questione è aperta e la risposta non è semplice. Il dubbio è stato recentemente riattizzato con una serie di argomenti ⁽⁴⁾. Passiamoli in rassegna.

Il primo argomento è che la condizione di procedibilità precluderebbe l'accesso alla giustizia, mentre la delega *ex art. 60 l. n. 69/2009* prevede che la mediazione non debba precludere tale accesso, quindi è violato l'art. 76 cost. per eccesso di delega. In verità, la condizione di procedibilità non preclude l'accesso alla giustizia, perché dopo il tentativo di mediazione si può adire il giudice. La corte costituzionale ha affermato più volte che la garanzia del diritto di azione tollera dilazioni temporali al suo esercizio, in vista della salvaguardia di interessi generali, come l'alleggerimento del carico di lavoro degli uffici giudiziari ⁽⁵⁾. Inoltre l'art. 60 cit. non si limita a ribadire ciò, ma intende «accesso alla giustizia» in una accezione più ampia, europea (cfr. art. 81, par. 2, lett. e, TFUE). Il d. lgs. 28/2010 ha recepito l'indicazione, prevedendo la gratuità del servizio per chi si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 17, 5° comma).

Il secondo argomento è che l'attore in mediazione non può evitare di aderire e di pagare le spese del procedimento, mentre il convenuto può evitare di aderire e di pagare le spese. Quindi sarebbe

⁽⁴⁾ Nel prosieguo si esaminano gli argomenti avanzati da G. SCARSELLI, *L'incostituzionalità della mediazione di cui al d. leg. 28/10*, in *Foro it.*, 2011, V, 54.

⁽⁵⁾ Cfr. Corte cost. 276/2000, *Foro it.*, 2000, I, 2752.

violato l'art. 3 cost. per discriminazione tra le parti. In verità, si può replicare che allora dovrebbe essere incostituzionale anche il versamento da parte dell'attore del contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo, in correlazione con la contumacia del convenuto. Delicato è piuttosto, non la diversità di posizioni tra l'attore e convenuto, bensì il pagamento di un corrispettivo per il servizio di mediazione obbligatorio, ma a questo profilo è dedicato un argomento specifico.

Il terzo argomento è che l'organizzazione interna degli organismi di conciliazione, così come è disciplinata dal d. m. n. 180/2010 ⁽⁶⁾, urta contro il canone di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione (art. 97 cost.). In particolare, gli aspetti critici sono i seguenti: la determinazione dei criteri che presiedono all'assegnazione delle controversie da parte dell'organismo di conciliazione al singolo mediatore (questa tesi richiede criteri analoghi a quello c.d. tabellare); la determinazione dei criteri che presiedono all'iscrizione agli albi dei mediatori tenuti dagli organismi di mediazione (questa tesi richiede l'iscrizione su semplice domanda delle persone aventi i requisiti previsti dalla legge).

Ora, l'art. 4, 2° comma d. m. n. 180/2010 prevede una serie di requisiti al fine dell'iscrizione degli organismi di mediazione nel registro ministeriale, tra questi: «le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione [...], anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori», nonché «i requisiti di onorabilità dei soci», la «trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo». Esso prevede inoltre (art. 4, 3° comma), in relazione ai mediatori, requisiti di qualificazione, di formazione e di onorabilità. Così come è formulato, il d. m. n. 180/2010 sembra resistere alle obiezioni di costituzionalità sotto il profilo dell'art. 97 cost.

Ma il problema non è risolto. L'elenco degli organismi di conciliazione già iscritti nel registro ministeriale previsto dal d. m. n. 180/2010 è impressionante. Sarebbe interessante acquisire informazioni sui criteri seguiti dal responsabile ministeriale per verificare in concreto che gli organismi di mediazione rispettino l'imparzialità nell'assegnazione delle controversie al mediatore, la parità di trattamento dei mediatori iscritti all'albo, nonché la parità di trattamento di chi richiede di essere iscritto all'albo. Il responsabile avrà letto i regolamenti di procedura degli organismi. I regolamenti non possono non prevedere criteri predeterminati per risolvere questi problemi (ad es., un criterio di rotazione o una tabellina per l'assegnazione delle controversie; un esame per l'iscrizione all'albo dei mediatori, se gli organismi non decidono di iscrivere tutti coloro che presentano domanda, avendo i requisiti previsti dal decreto). Se il regolamento degli organismi tace e il responsabile iscrive l'organismo nel registro, la garanzia di imparzialità rimane scritta solo su di un pezzo di carta, o affidata ad un delicato contenzioso dinanzi al giudice amministrativo.

Il dubbio di legittimità costituzionale più pesante è il seguente: nella serie di controversie previste dall'art. 5, 1° comma d. lgs. n. 28/2010 il servizio di mediazione non solo è obbligatorio, ma è oneroso, sebbene siano previsti: una riduzione delle indennità (art. 17, 4° comma, lett. d d. lgs. n.

⁽⁶⁾ Su questa disciplina, v. S. IZZO, *La mediazione nella disciplina di attuazione*, in *Futuro Giustizia Azione collettiva Mediazione*, a cura di V. Vigoriti e G. Conte, Torino, 2010, 505 ss

28/2010; art. 16, 4° comma, lett. *d*, d. m. n. 180/2010), la già considerata gratuità del servizio per chi si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 17, 5° comma d. lgs. n. 28/2010), nonché un limitato credito d'imposta a detrazione di quanto pagato all'organismo di mediazione per il servizio reso.

Ed allora «sembra che la mediazione possa essere obbligatoria, oppure onerosa, ma non le due cose insieme, poiché se la mediazione, come nel nostro caso, è tanto obbligatoria quanto onerosa, allora è incostituzionale», poiché l'art. 24 cost. esclude che l'accesso al giudice sia subordinato al pagamento di una somma di denaro diversa da un tributo giudiziario o da una cauzione⁽⁷⁾. In effetti, la parte che agisce in giudizio paga allo Stato il contributo unificato, ma ottiene in cambio un risultato: una pronuncia del giudice che, bene o male, gli dice chi ha ragione e chi ha torto. Nella mediazione obbligatoria il risultato si ottiene solo se si trova l'accordo.

Orbene, la corte costituzionale italiana ha affermato che la garanzia costituzionale del diritto di azione tollera «incombenti (anche di natura economica)», quindi anche diversi da quelli fiscali, purché siano «razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione»⁽⁸⁾. A differenza della condizione di procedibilità, la costituzionalità dell'onere finanziario non è correlata al perseguimento di interessi generali, ma ad un interesse particolare, attinente alla concreta pretesa da dedurre in giudizio da parte dell'attore, nonché allo scopo del processo nel caso concreto.

Il dubbio di legittimità costituzionale non si risolve se si constata in futuro che «i costi per la risoluzione delle controversie complessivamente intesi saranno ridotti per le parti a fronte di quelli attualmente necessari per affrontare sempre e comunque un processo»⁽⁹⁾. In altri termini, il dubbio di legittimità costituzionale non si risolve sulla base del riscontro di un dato fattuale, futuro e incerto, attinente in generale al sistema della giustizia civile e ai suoi costi, bensì si risolve –

(7) Così, G. SCARSELLI, *L'incostituzionalità della mediazione di cui al d. leg. 28/10*, cit., 55, cui appartengono le parole tra virgolette nel testo.

(8) Corte cost. 8 aprile 2004, n. 114, in *Giur. cost.*, 2004, 1174. Dal canto suo la Corte di giustizia, 18 marzo 2010, C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, *Alassini*, con nota di G. ARMONE e P. PORRECA, *La mediazione civile nel sistema costituzional-comunitario*, in *Foro it.*, 2010, V, 372, ha statuito tra l'altro che non urta contro il principio di effettività della tutela giurisdizionale la previsione di un tentativo obbligatorio di conciliazione, che generi «costi non ingenti» (*obiter dictum*: nella fattispecie italiana sottesa al giudizio, conciliazione in materia di telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione è gratuito).

Che efficacia ha questa pronuncia in relazione al nostro problema? La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati (art. 19 TUE). La fattispecie sottesa a Corte giust. 18 marzo 2010, cit., rientra nella competenza dell'Unione in forza della direttiva sul servizio universale. Nella materia della mediazione in generale, la competenza dell'Unione si rinviene nell'art. 81, par. 2, lett. g, così come delimitato dal par. 1: cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali. Ed infatti la direttiva dell'Unione europea attuata in Italia con il d. lgs. n. 28/2010 è limitata alle controversie transfrontaliere. Detto questo, non si può negare a questa pronuncia della Corte di giustizia, al pari di tutte quelle che interpretano e danno attuazione ai diritti fondamentali previsti dalla carta di Nizza-Strasburgo, una efficacia che potremmo dire di «irraggiamento interpretativo» anche sui settori non coperti dal diritto dell'Unione, come quello della mediazione nelle controversie domestiche, nei limiti previsti dagli artt. 51 ss. della Carta.

(9) Così invece, G. ARMONE e P. PORRECA, *La mediazione civile nel sistema costituzional-comunitario*, in *Foro it.*, 2010, V, 372.

giurisprudenza costituzionale alla mano – sulla base di un dato normativo attuale, specificamente attinente alle singole categorie di controversie sottoposte al tentativo obbligatorio di mediazione.

Il dubbio di legittimità costituzionale non si risolve nemmeno invocando una indifferenziata esigenza di alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari, poiché si tratta di un interesse generale che sorregge la costituzionalità della condizione di procedibilità, ma non l'onerosità del servizio di mediazione obbligatorio, che può essere giustificata solo da un interesse particolare, attinente alle caratteristiche della singola categoria di controversie.

Ebbene, tale interesse si rinviene in alcune, ma non in tutte, le liti sottoposte al tentativo obbligatorio di mediazione. Si tratta di quelle controversie il cui inserimento nell'elenco dell'art. 5, 1° comma d. lgs. n. 28/2010 non è dominato solo da esigenze di deflazione, ma anche (soprattutto) dalla ragione di offrire un servizio (affidato a mediatori capaci), che abbia vantaggi ulteriori rispetto ad una giustizia civile efficiente.

Si tratta delle controversie in cui le parti sono inserite in un gruppo, in un'associazione, o intrattengano tra di loro una durevole relazione sociale od economica. In questo caso, le parti hanno interessi contrapposti nel singolo episodio conflittuale, ma hanno frequentemente anche interessi convergenti nel più vasto contesto relazionale in cui la controversia si situa: ad es., l'interesse a rimanere nel gruppo, a coltivare buoni rapporti⁽¹⁰⁾.

I metodi negoziali sono in grado di raggiungere una giusta composizione della controversia, inserendola in questo contesto più ampio di rapporti, nonché in una visione prospettica del futuro, come è attestato dalla disciplina della transazione: con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello controverso (art. 1965, 2° comma c.c.).

Viceversa, il processo civile è chiamato istituzionalmente ad isolare il rapporto controverso dal contesto relazionale, attraverso i limiti oggettivi, soggettivi e temporali della sentenza. Inoltre il processo civile, con la sua isolata ricerca di un torto e di una ragione nel passato, spesso determina una frattura insanabile, mentre un bravo mediatore può aiutare le parti ad allargare la prospettiva e a guardare verso il futuro. In questa tipologia di controversie, la corresponsione di un'indennità per il servizio è collegata da un nesso di corrispettività al valore aggiunto (rispetto alla giustizia civile statale) della mediazione amministrata (assicurato dai corsi di formazione e dalle prestazioni organizzative dell'organismo). L'esborso monetario si correla quindi a quell'interesse particolare attinente alla concreta controversia, preteso dalla Corte costituzionale per predicarne la legittimità.

In questi casi, sicuramente rappresentati in seno all'art. 5, 1° comma d. lgs. n. 28/2010 dalle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie⁽¹¹⁾, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, e forse anche dalle controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, ⁽¹²⁾, l'introduzione dell'obbligatorietà può aiutare a

⁽¹⁰⁾ Su questa categoria di controversie richiama l'attenzione in modo specifico anche A. PROTO PISANI, *Appunti su mediazione e conciliazione*, in *Foro it.*, 2010, V, 142.

⁽¹¹⁾ Semmai in relazione alle controversie successorie il termine di quattro mesi è troppo breve per le finalità della «giustizia coesistenziale».

⁽¹²⁾ Sebbene in questi ultimi contratti l'*intuitu personae* sia sicuramente minore. Illustra però la peculiare dimensione della durata nei contratti finanziari, bancari e assicurativi, P. LUCARELLI, *La mediazione delle controversie*

mettere sul banco di verifica empirica queste considerazioni, che da anni si ripetono nei vari corsi di formazione in materia di mediazione. In definitiva, l'introduzione del tentativo obbligatorio in modo così massiccio segna l'ora della verità per lo sviluppo della mediazione in Italia: o si afferma, o è meglio pensare ad altro.

Fondato è invece il dubbio di legittimità costituzionale dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione, correlato ad un onere economico, nelle controversie in cui l'opera del mediatore non aggiunge nulla di nuovo rispetto alla risoluzione giudiziaria e, quindi, l'unico intento sia quello di deflazionare il carico di lavoro dei giudici. Quest'ultimo obiettivo, in quanto generale e non specifico dell'attore concreto, sorregge la costituzionalità della condizione di procedibilità, solo se non è accompagnata dal pagamento di una somma di denaro. Altrimenti dell'inefficienza degli uffici giudiziari si arricchiscono i mediatori e gli organismi di conciliazione, senza offrire alcuna utilità aggiuntiva rispetto alla soluzione giudiziale della controversia. In questi casi, il rimedio non è quello di introdurre un filtro temporale e oneroso alla domanda di giustizia civile, ma di aumentare ragionevolmente il numero dei giudici. Tipico è il caso delle controversie di risarcimento del danno da circolazione di veicoli o di natanti: qui il mediatore può andare fruttuosamente alla ricerca degli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche, solo se uno vien tamponato da un carrozziere.

Speriamo che la posticipazione dell'obbligatorietà in questa materia sia l'anticamera della sua abrogazione, altrimenti speriamo davvero che la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di costituzionalità, l'accoglia in questi termini (e probabilmente anche con riferimento alle controversie da responsabilità medica e da diffamazione).

commerciali, in *La mediazione civile e commerciale*, a cura di C. Besso, Torino, 2010, 68; su questa linea, con riflessioni ulteriori sulle controversie societarie, v. I. PAGNI, *Mediazione e processo nelle controversie civili e commerciali: risoluzione negoziale delle liti e tutela giudiziale dei diritti*, *Introduzione*, in *Le Società*, 2010, p. 619, 622.